

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI IGIENE E
SANITA' - MODIFICHE**

Con **Deliberazione del Consiglio Comunale n.107 del 29 Ottobre 2008** sono state approvate le **modifiche da apportare al Regolamento di Igiene e Sanità**.

Con la medesima Deliberazione si è inoltre stabilito che un successivo provvedimento, previ accordi con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1, procederà alla revisione completa del Regolamento di Igiene stesso e di conseguenza alla rinumerazione degli articoli che lo compongono.

La copia del Regolamento sopraindicato, nel testo coordinato e aggiornato, potrà essere richiesta e ritirata presso l'Archivio Comunale, sito all'interno del cortile nel Palazzo Municipale di Via Roma n.28, nell'orario di apertura seguente:

Dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,15 ed il MARTEDI' anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Il plico rilegato ha un costo pari a € **2,60** pagabili direttamente presso l'Archivio Com.le.

Si riportano di seguito gli articoli modificati:

Art. 78 - L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, l'esercizio di casa di estetica, di istituti di bellezza e di attività affini (estetisti, truccatori, depilatori, massaggiatori facciali, acconciatori, ondulatori, ossigenatori, parrucchieri teatrali) che abbiano luogo tanto in esercizi aperti al pubblico, quanto in locali ad uso privato, sono subordinati alla dichiarazione di inizio attività con allegata autocertificazione sui requisiti igienico-sanitari dei locali.

Art. 79 – *I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari e le attrezzature di cui al Regolamento Comunale approvato e vigente per le attività di acconciatori ed estetiste.*

Art. 80 - (ELIMINATO)

Art. 81 – (ELIMINATO).

Art. 95 – *L'Autorità Comunale concede l'autorizzazione al progetto presentato e ne consente la realizzazione previo parere dell'Ufficiale Sanitario, del Veterinario Comunale, limitatamente ai fabbricati destinati all'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria, e sentita la Commissione Edilizia.*

Art. 96- *Nel caso di ricostruzioni parziali o di riforma di edifici esistenti, l'Autorità Comunale può approvare progetti anche se non rigorosamente conformi al presente regolamento, previo parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia, sempreché i progetti stessi rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche sullo stato precedente, e che non siano praticamente possibili soluzioni regolamentari.*

Art.102 - I locali con pavimento inferiore al livello del marciapiede stradale che abbiano peraltro una quota netta fuori terra nella quale siano apribili finestre di illuminazione e ventilazione prospettanti su spazi a cielo libero, possono essere utilizzati per cucine collettive ed altri locali di servizio, laboratori, uffici, pubblici esercizi, magazzini di vendita, luoghi di spettacolo o di riunione, quando hanno:

a) le caratteristiche indicate ai punti a-b-c-d-e dell'articolo 103;

b) una quota netta fuori terra di m. 1,00; qualora il fabbricato insista su aree di pertinenza proprie per raggiungere tale quota è ammesso effettuare un livellamento del terreno con pendenza massima di 45°; particolari e motivate deroghe potranno essere concesse laddove si ravvisi la pubblica utilità, da attestarsi da parte del competente Ufficio Comunale;

c) una superficie di illuminazione e aerazione diretta libera pari o superiore ad 1/8 della superficie del rispettivo pavimento;

d) Qualora non sia rispettato quanto previsto al punto C) dovrà essere realizzato un impianto aeraulico di ventilazione sussidiaria realizzato come previsto dalle norme di buona tecnica UNI (10339 e s.m.i. o equivalenti), dotato di prese d'aria come indicato dal successivo art.213 del presente Regolamento.

Art.103 - I locali interamente o parzialmente sotterranei, ma che non hanno tutti i requisiti prescritti dall'art.102 del presente regolamento possono essere destinati ad usi che comportino la permanenza di persone limitatamente a quelli indicati nell'articolo precedente, quando hanno:

a) l'altezza netta di m. 3,00. Per i locali esistenti è riducibile a mt.2,70 (al netto di eventuali impianti), nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale riduzione potrà essere concessa laddove si ravvisi la pubblica utilità, da attestare da parte del competente Ufficio Comunale;

b) pavimento unito ed impermeabile con sottostante vespaio ventilato. Per le nuove costruzioni il vespaio dovrà essere di cm.30 su fondo in calcestruzzo dello spessore di almeno 10 cm. In presenza di particolari vincoli architettonici e/o urbanistici si potranno utilizzare soluzioni alternative volte a garantire un'adeguata protezione contro l'umidità, comunque certificate da studi e prove scientifiche, da concordare volta per volta con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente;

c) *muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo con idonea intercapedine, la quale deve essere dotata di tutti i requisiti prescritti all'apposito articolo del Regolamento Edilizio; nei fabbricati nuovi, mentre, nei locali esistenti è ammessa una intercapedine realizzata internamente, costituita da un muro in laterizio o materiale equivalente con opportune griglie per la circolazione naturale dell'aria;*

d) *scarico regolare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti;*

e) *accessi ampi di larghezza minima non inferiore a cm.120, atti a consentire un agevole movimento dei frequentatori. Le eventuali scale di accesso dovranno rispettare quanto indicato dall'art.129 del presente Regolamento;*

f) *impianto aeraulico di climatizzazione, realizzato come previsto dalle norme di buona tecnica (UNI 10339 e s.m.i. o equivalenti), dotato di prese d'aria come indicati dal successivo art.213 del presente Regolamento.*

Art. 117- I muri che chiudono locali di abitazione dall'esterno saranno almeno di 30 cm. di spessore, intonacati su due facce, sia pure con intercapedine o cassa vuota e quelli divisori tra alloggi diversi o verso scale ed anditi chiusi, saranno doppi, di almeno 20 cm. di spessore. Potranno consentirsi spessori minori purché con adatti materiali si assicurino almeno la stessa coibenza termica ed acustica.

I solai terminali avranno spessore di almeno 25 cm. In ogni caso i muri esterni a cassa vuota dovranno essere formati almeno da 2 muricci di una testa (12 cm.) più uno di costa (3 cm.).

Gli eventuali tetti piani soprastanti locali abitabili dovranno essere adeguatamente coibentati, preferibilmente formando doppio solaio con intercapedine aerata; in caso diverso con strato coibente di analogo effetto.

Le controversie intorno all'effettiva coibenza delle pareti, vengono risolte mediante rilevazioni predisposte e fatte eseguire con concorso dell'Ufficio di Igiene ed a spese dei ricorrenti.

In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti imposti da leggi regionali e statali in materia di risparmio energetico.

Art. 122 - Ogni locale di abitazione deve avere una finestra razionalmente ubicata che si apra direttamente all'esterno verso spazi regolamentari. La superficie delle finestre di ogni locale sarà almeno uguale ad 1/8 della superficie del locale. Dette misure devono essere verificate escludendo la porzione di finestra al di sotto dei 60 cm. misurati dal piano del pavimento. *Nei locali abitabili siti ai piani sottotetto il rapporto di 1/8 dovrà essere garantito da pareti finestrate apribili verticalmente (tipo abbaini) nella misura minima di almeno il 50% del necessario. La restante parte potrà essere assicurata da lucernari.* Sopra le finestre non sono consentite sporgenze (balconi, cornicioni, ecc.) di larghezza superiore a m. 1,10.

Ogni alloggio, superiore ai 50 mq. di superficie utile, dovrà avere, di norma, riscontro d'aria affacciandosi almeno su due fronti diversamente orientate oppure - in presenza di particolari vincoli architettonici e/o urbanistici o di motivate esigenze tecniche o strutturali - si potranno utilizzare soluzioni alternative volte a favorire il ricambio d'aria nonché la circolazione dell'aria interna (ad es. installazione di un idoneo impianto aeraulico), comunque certificate da studi e prove scientifiche, da concordare volta per volta con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente.

Art. 129 - *La larghezza delle scale comuni (ovvero che connettono più unità immobiliari) non deve essere inferiore a cm.120.*

Per le scale non comuni (cioè interne all'unità immobiliare) la larghezza non deve essere inferiore a cm.80.

I gradini delle scale comuni devono avere una pedata minima non inferiore a cm.30 e la somma fra due volte l'alzata e la pedata deve essere compresa tra cm.62 e 64.

Le scale non comuni devono avere una pedata minima non inferiore a cm.25 e la somma tra due volte l'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm.

Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purchè la pedata sia di almeno 30 cm. misurata a 40 cm. dal montante centrale o dal parapetto interno.

Le rampe devono essere realizzate in materiale antiscivolo.

Devono essere provviste, sui lati aperti, di parapetto alto cm.100 ed in attraversabile da una sfera del diametro di cm.10. Deve essere previsto un corrimano posto ad un'altezza tra i 90 ed i 100 cm. distaccato dalla parete di almeno 4 cm.

Art. 137 - Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale o comunque sino a cinque locali, deve essere provvisto di latrina ubicata nel corpo di fabbrica.

Gli alloggi di superficie superiore ai 150 mq. devono avere almeno doppi servizi igienici.

Per i locali destinati a negozio il numero delle latrine viene calcolato in ragione di una latrina per ogni due aperture di negozio nel caso di esercizi esistenti e di una latrina ogni apertura, nel caso di esercizi di nuova realizzazione fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 209- (ELIMINATO)

Art. 212 - *Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria come previsto dalla normativa nazionale e dalle norme di buona tecnica UNI o equivalenti relative al settore.*